



Direzione Centrale Accertamento

Settore Governo dell'accertamento  
Ufficio Studi di settore

Roma, 02/07/2009

Alla Confartigianato  
Alla CNA  
Alla Confcommercio  
Alla Confesercenti  
Alla Casartigiani

Prot. n. 2009/102744

**Oggetto:** Studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008.

Con nota del 2 luglio 2009 le Associazioni di categoria in indirizzo hanno evidenziato criticità in relazione ai correttivi congiunturali approvati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 maggio 2009.

Inoltre, sono state rappresentate alcune perplessità sulla compilazione del quadro X dell'allegato studi di settore.

In particolare, sono stati formulati quesiti riguardanti:

- a) l'applicazione degli studi di settore TG50U e TG75U;
- b) la compilazione del quadro X dell'allegato studi di settore.

Per quanto riguarda il quesito sub a), codeste Associazioni ritengono che le imprese terziste di piccole dimensioni, specializzate in lavori di edilizia complementare, siano state colpite dalla situazione di crisi del comparto delle costruzioni con maggiore intensità e con effetti di natura strutturale sui livelli di margini e di redditività.

A tal riguardo è stato evidenziato che le imprese di costruzione di maggiori dimensioni potrebbero aver reagito alla crisi, riducendo il ricorso alla esternalizzazione delle attività complementari, svolgendo quindi all'interno fasi lavorative che venivano in precedenza affidate in subappalto ad imprese terziste di piccole dimensioni e/o rivedendo le condizioni economiche di subappalto fatte applicare.

Tale circostanza non sembrerebbe adeguatamente colta dai correttivi previsti per il periodo di imposta 2008.

L'attività di monitoraggio svolta da parte delle Associazioni di categoria sulla applicazione degli studi di settore ha evidenziato tali criticità in relazione ai seguenti studi:

## Pagina 2 di 3

- TG50U – Intonacatura, rivestimento e tinteggiatura;
- TG75U – Installazione di impianti elettrici e di impianti idraulico-sanitari.

In merito al quesito posto, si ricorda che laddove si rilevi l'incapacità dello studio di settore di cogliere adeguatamente la realtà economica, è possibile indicare nel campo annotazioni del modello studi di settore le diverse circostanze giustificative degli eventuali scostamenti dai risultati dell'applicazione dello strumento.

Nel caso di specie, si ritiene possibile che, a causa della crisi in atto nel settore edile, le imprese terziste di piccole dimensioni, specializzate in lavori di edilizia complementare possano aver subito una riduzione delle commesse dovuta ad internalizzazione delle attività da parte dei committenti o una rivisitazione dei relativi corrispettivi e non abbiano comunque modificato, nel 2008, la struttura organizzativa.

Tale circostanza potrebbe non essere adeguatamente colta dai correttivi congiunturali previsti in Gerico 2009.

Al riguardo, nella eventuale fase di contraddittorio, gli uffici valuteranno la singola posizione oggetto di controllo in relazione alla specifica situazione del contribuente, verificando gli impatti della crisi sulla stima dei ricavi da studi di settore, anche alla luce di ulteriori elementi a conferma della pretesa tributaria.

Per quanto riguarda il quesito sub b), si chiedono chiarimenti circa la corretta compilazione del rigo X03 rilevante per l'applicazione dei correttivi, in merito ad una serie di casistiche che fanno riferimento ai seguenti casi:

1. inizio attività nel corso del 2007;
2. inizio di attività per mera prosecuzione avvenuto nel 2007 ovvero nel 2008.

Per tali casistiche, si chiede quale valore indicare al rigo X03 relativo ai ricavi 2007.

Preliminarmente, si deve rammentare che, al fine di verificare l'esistenza delle condizioni per la corretta applicazione dei correttivi crisi previsti dal decreto 19 maggio 2009, le condizioni di accesso ad alcuni di questi correttivi sono collegate alla *c.d. "contrazione dei ricavi/compensi"* dichiarati nel 2008 rispetto al periodo d'imposta 2007 (per alcuni studi il confronto è effettuato con periodi d'imposta precedenti al 2007).

Al riguardo è possibile che:

- a) il contribuente abbia avuto il periodo d'imposta 2007 di durata diversa da dodici mesi, ad esempio perchè ha iniziato l'attività nel corso di tale anno (anche qualora l'attività rappresenti una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti);
- b) il contribuente non abbia applicato lo studio di settore per il periodo d'imposta 2007 (o comunque, per il periodo d'imposta di riferimento per l'applicazione del correttivo) per effetto di una delle cause d'esclusione previste dall'art. 10, comma 4, della legge n. 146 del 8 maggio 1998;

Pagina 3 di 3

- c) il contribuente non abbia dichiarato ricavi derivanti dall'attività d'impresa nel periodo d'imposta preso a riferimento per il calcolo del correttivo (ad esempio perché ha iniziato l'attività d'impresa nel 2008 costituente mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti).

Con riferimento all'ipotesi sub a), (contribuente che ha avuto il periodo d'imposta 2007 di durata diversa da dodici mesi) si ritiene che, ai fini della corretta applicazione dei correttivi crisi, si debba effettuare il ragguglio dei ricavi/compensi 2007 rispetto all'anno, considerato convenzionalmente pari a 365 giorni.

Con riferimento all'ipotesi sub b), (contribuente che non ha applicato lo studio di settore per il periodo d'imposta 2007) si ritiene che, ai fini in esame, sia necessario indicare nell'apposito rigo, presente nel quadro X dei modelli studi di settore, i ricavi o i compensi dichiarati per l'anno 2007, eventualmente raggugliati ad anno.

Al riguardo si precisa che i ricavi o compensi da porre a confronto con quelli dichiarati per il 2008, devono essere individuati in maniera omogenea rispetto a questi ultimi; di conseguenza, essi risulteranno pari alla somma degli importi corrispondenti a quelli indicati nei quadri degli elementi contabili degli studi di settore:

- ricavi = F01 + F02 (campo 1) - F02 (campo 2) + [F07 (campo 1) - F07 (campo2)] - [F06 (campo 1) - F06 (campo2)] del quadro F degli elementi contabili per il reddito d'impresa;
- compensi = G01 del quadro G degli elementi contabili del reddito.

Infine per quanto riguarda l'ipotesi sub c), qualora il contribuente non abbia dichiarato ricavi o compensi nel periodo d'imposta preso a riferimento per il calcolo del correttivo (ad esempio perché ha iniziato l'attività nel 2008 costituente mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti) non potrà fruire dei correttivi in parola, ma delle riduzioni eventualmente operate dagli altri "correttivi crisi" previsti dalla nota tecnica e metodologica approvata con il decreto 19 maggio 2009.

Il contribuente potrà, comunque, rappresentare la specifica situazione nella sezione "Note aggiuntive", predisposta all'interno del Software Gerico 2009.

Al riguardo, anche in tale caso nella eventuale fase di contraddittorio, gli uffici valuteranno la singola posizione oggetto di controllo in relazione alla specifica situazione del contribuente, verificando gli impatti della crisi sulla stima dei ricavi/compensi da studi di settore, anche alla luce di ulteriori elementi a conferma della pretesa tributaria.

IL DIRETTORE CENTRALE

Luigi Magistro